

REPUBBLICA ITALIANA

N. 6 REG. SENT.

In nome del Popolo Italiano

ANNO 2007

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

N. 818 REG. RIC.

PER LA TOSCANA

ANNO 1991

- II[^] SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. **818/1991** proposto da **NENCINI LUIGI E FREDDUCCI GIUSEPPA**, rappresentati e difesi dagli avv.ti Filippo Donati e Neri Baldi nel cui studio in Firenze sono domiciliati in Via Gino Capponi n. 26;

c o n t r o

- il **COMUNE DI SESTO FIORENTINO**, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avv. Natale Giallongo in Firenze, domiciliato nel suo studio in Via Vittorio Alfieri n. 19;

- il **MINISTERO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI**, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, ope legis domiciliataria in Via Arazzieri n. 4;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

dell'ordinanza 5 luglio 1991 n. 200 con cui il Sindaco di Sesto Fiorentino ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione dei manufatti abusivi, consistenti in un deposito per attrezzi agricoli ed in un pollaio, realizzati in zona vincolata ai sensi della legge n. 1497/1939, nonché di tutti gli atti connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sesto Fiorentino nonché del Ministero Beni Culturali;

Vista la memoria difensiva depositata dalla parte ricorrente nonché le note difensive del Comune resistente;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore designato il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia;

Uditi, alla pubblica udienza del **16 novembre 2006**, relatore il Consigliere Lydia Ada Orsola Spiezia, gli avv.ti Neri Baldi e Maria Cecilia Mannocci delegata dall'avv. Natale Giallongo;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O E D I R I T T O

1.I signori Luigi Nencini e Giuseppe Fredducci proprietari di un terreno (censito nel Comune di Sesto Fiorentino al foglio di mappa n. 39 particella 243, sito in località S.Silvestro alle pendici del Monte Morello) direttamente coltivato, in data 20.3.1986 presentarono istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 per ottenere la concessione in sanatoria di alcuni manufatti abusivi, consistenti in una baracca per deposito di attrezzi agricoli di mt. 3,45 x 2,30 ed in un pollaio di mt. 2,35 x 1,85 realizzati in zona vincolata ai sensi della legge n. 1497/1939.

Ma il Comune di Sesto Fiorentino, preso atto che la Commissione edilizia in data 24.5.1988 aveva espresso parere negativo e che l'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo non si era pronunciata, dapprima respinse la domanda di condono con nota

13531 del giugno 1988 e successivamente con ordinanza sindacale 5 luglio 1991 n. 200 ingiunse ai proprietari-autori dell'abuso di demolire i manufatti abusivi entro giorni 90.

Avverso tale ingiunzione gli interessati hanno proposto il ricorso in epigrafe chiedendone l'annullamento, previa sospensione, per i seguenti articolati motivi:

- 1)Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, contraddittorietà e violazione legge n. 47/1985, art. 7 poiché si tratterebbe di opere precarie per le quali non era necessaria la concessione edilizia e destinate a rendere possibile la coltivazione del fondo in conformità agli obiettivi di tutela delle caratteristiche ambientali perseguiti attraverso l'imposizione del vincolo paesistico.
- 2) Violazione della legge n. 10/1977, art. 1 e della legge n. 47/1985 art. 7, dell'art. 841 cod. civ. nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, trattandosi di opere non stabilmente infisse al suolo;
- 3) Violazione della legge 241/1990, art. 3, nonché eccesso di potere per difetto d'istruttoria e carenza di motivazione, mancando nel provvedimento qualunque considerazione sulla concreta incompatibilità delle opere con i vincoli paesaggistici richiamati;
- 4) Violazione della legge n. 47/1985, art. 7 e della legge n. 241/1990 art. 3, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione ed illogicità manifesta, atteso che, trattandosi di opere qualificate precarie dallo stesso Comune, non sussisterebbero i presupposti per l'acquisizione dei manufatti e dell'area di sedime in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione.

1.1. Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Sesto Fiorentino sia il Ministero Beni Culturali chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza cautelare 12.11.1991 n. 479 questo T.A.R. ha respinto l'istanza di sospensione.

Con memoria difensiva presentata nell'imminenza di trattazione della causa parte ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie censure, osservando che comunque non ricorrevano i presupposti per l'acquisizione gratuita da parte del Comune dei manufatti abusivi e del sedime di pertinenza.

Con note di udienza, presentate in occasione della trattazione della causa con l'assenso di controparte, il Comune resistente ha insistito per il rigetto del ricorso rilevando che l'ordinanza di demolizione riguardava opere abusive non sanate.

Alla pubblica udienza del 16 novembre 2006, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la legittimità o meno dell'ordine di demolizione di due opere abusive a servizio del fondo rustico di proprietà dei ricorrenti, sito in località S.Silvestro in area sottoposta a vincolo paesistico con decreto ministeriale 23.12.1952; opere consistenti in un pollaio di mt. 2,35 x 1,85 ed in una baracca per deposito di attrezzi agricoli di mt. 3,45 x 2,30.

Il ricorso non appare fondato.

Invero, a differenza di quanto deduce parte ricorrente con i primi due motivi, le opere in questione non potevano essere realizzate senza

concessione edilizia sia perché ricadevano in area sottoposta a vincolo paesistico sia in quanto non erano qualificabili come manufatti precari.

Come è noto, infatti, il concetto di precarietà implica la intrinseca temporaneità dell'opera che, quindi, non solo non deve risultare ancorata al suolo, ma soprattutto deve avere una destinazione funzionale limitata nel tempo, rispondente ad esigenze transitorie, e non durature.

Pertanto nel caso di specie, il fatto stesso che – come illustrato i ricorrenti – il deposito di attrezzi agricoli (cui è destinata la baracca abusiva) è funzionale alla coltivazione del fondo risulta confliggente con la pretesa natura “precaria” dell'opera, essendo irrilevante al riguardo la circostanza che il manufatto è soltanto appoggiato al suolo. Né diversa indicazione si trae dal parere della Commissione edilizia che si è espressa sfavorevolmente con riguardo alla modesta qualità edilizia dell'intervento edilizio non compatibile con le esigenze di rispetto del vincolo paesaggistico.

2.1. Né tantomeno appaiono condivisibili le censure di carenza di motivazione e di istruttoria (dedotte con il terzo motivo), poiché la necessità della demolizione delle opere abusive deriva dal presupposto diniego di sanatoria delle medesime che, comunicato fin dal giugno 1988, risultava ormai consolidato nel luglio 1991, epoca di adozione della sanzione della demolizione; in particolare l'art. 7 della legge n. 47/1985 prevede la sanzione automatica della demolizione del manufatto realizzato in assenza di concessione edilizia senza imporre

al Comune procedente alcun onere di preventiva valutazione circa lo specifico rilievo urbanistico – edilizio delle opere medesime.

Nel caso di specie, poi, come si è detto l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi trae fondamento sia dalla circostanza che gli abusi edilizi ricadevano in area sottoposta a vincolo paesistico, per cui qualsiasi mutamento dello stato dei luoghi deve essere autorizzato con il relativo nulla osta, sia dal diniego di sanatoria ormai definitivo.

2.2. Va, infine, disatteso anche il quarto ed ultimo motivo secondo il quale non sussisterebbero i presupposti per l'acquisizione gratuita al Comune delle opere e della relativa area di sedime in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione: al riguardo è sufficiente richiamare le illustrate considerazioni in ordine alla caratteristica di destinazione funzionale durevole dell'opera edilizia a servizio del fondo agricolo.

Né tanto meno appare rilevante la mancanza di una “idonea indicazione grafica” dell'area da acquisire per l'ipotesi della inosservanza dell'ordine di demolizione: infatti, come è noto, l'acquisizione dell'opera abusiva, dell'area di sedime e di quella di pertinenza (necessaria per la costruzione secondo i parametri urbanistici vigenti) avviene di diritto al momento della scadenza del termine (di 90 giorni) utile per eseguire l'ordine di demolizione, mentre per la individuazione materiale e formale dell'area da acquisire (entro il limite massimo previsto dalla normativa), ed i connessi adempimenti presso i registri immobiliari, il Comune è, comunque, tenuto ad adottare un successivo provvedimento con effetti ricognitivi.

3. Per le esposte considerazioni, pertanto, il ricorso va respinto.

Gli oneri di lite, liquidati in € 2.000,00 oltre gli accessori di legge, seguono la soccombenza e sono posti a carico della parte ricorrente, che ne verserà i due terzi al Comune resistente e la restante parte al Ministero Beni Culturali.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II[^], respinge il ricorso in epigrafe.

Pone gli oneri di lite, liquidati in € 2.000,00 oltre gli accessori di legge, a carico della parte ricorrente che ne verserà € 1.500,00 al Comune di Sesto Fiorentino ed € 500,00 al Ministero Beni Culturali ed Ambientali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il **16 novembre 2006**, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Giuseppe PETRUZZELLI	- Presidente
Lydia Ada Orsola SPIEZIA	- Consigliere
Roberto PUPILELLA	- Consigliere

F.to Giuseppe Petruzzelli

F.to Lydia Ada Orsola Spiezia

F.to Silvana Nannucci - Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 GENNAIO 2007

Firenze, li 15 GENNAIO 2007

Il Direttore della Segreteria

F.to Silvana Nannucci